

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Seduta del 22 maggio 1986 - ore 11,30

L'anno millenovecentottantasei, il giorno 22 maggio, in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

Prof. Avv. Cesare	<u>VICE PRESIDENTE</u> MIRABELLI	
Dott. Giuseppe	<u>COMPONENTI DI DIRITTO</u> TAMBURRINO	(dalle ore 12,55)
Dott. Carlo Maria	PRATIS	(dalle ore 12,20)
	<u>COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO</u>	
Avv. Mario	GOMEZ d'AYALA	
Avv. Mauro	FERRI	
Avv. Erminio	PENNACCHINI	
Dott. Bartolomeo	LOMBARDI	
Prof. Avv. Carlo	SMURAGLIA	
Dott. Sergio	LETIZIA	
Avv. Nicola	LAPENTA	
Prof. Silvano	TOSI	
Dott. Sebastiano	SURACI	
Dott. Franco	MOROZZO DELLA ROCCA	(dalle ore 11,35)
Dott. Giuseppe	BORRE'	(dalle ore 11,40)
Dott. Francesco Mario	AGNOLI	
Dott. Giuseppe	CARITI	
Avv. Fernanda	CONTRI	
Dott. Felice	DI PERSIA	
Dott. Antonio Germano	ABBATE	
Prof. Avv. Guido	ZICCONI	(dalle ore 11,50)
Dott. Gian Carlo Sandro	CASELLI	
Dott. Gianfranco	TATOZZI	
Dott. Renato Nunzio	PAPA	
Dott. Pietro	CALOGERO	
Dott.ssa Elena Ornella	PACIOTTI	
Dott. Marcello	MADDALENA	
Dott. Antonio	BUONAJUTO	
Dott. Umberto	MARCONI	
Dott. Vito	D'AMBROSIO	(dalle ore 11,40)
Prof. Massimo	BRUTTI	
Dott. Stefano	RACHELI	
Dott. Vincenzo	GERACI	
	<u>S E G R E T A R I</u>	
Dott. Giuseppe	GRECHI	
Dott. Luigi	GUELI	
Dott. Pietro	NIGRIS COSATTINI	
Dott. Francesco	MELE	

Assume la presidenza il prof. Cesare MIRABELLI, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il PRESIDENTE commemora brevemente la figura del prof. Vezio CRISAFULLI, scomparso nella giornata di ieri, ricordandone l'attività svolta come magistrato, professore universitario e giudice costituzionale, sottolineando l'eccezionale contributo da lui dato alla cultura giuridica italiana.

Il Consiglio osserva un minuto di silenzio.

Alle ore 11,35 fa ingresso in aula il dott. MOROZZO DELLA ROCCA.

Riprende l'esame della pratica della Commissione per il conferimento degli uffici direttivi riguardante l'ufficio di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.

Il dott. D'AMBROSIO rileva preliminarmente che non è chiaro se nel caso di specie sia stato applicato o meno il criterio delle fasce di anzianità e pone in risalto l'esigenza imprescindibile di non cambiare le regole del gioco nel corso di un procedimento amministrativo. In caso contrario, infatti, l'organo di autogoverno dei giudici non darebbe esempio di buona amministrazione e disorienterebbe gravemente tutti i magistrati.

Il gruppo di Unità per la Costituzione è deciso ad approfondire l'esame di questa pratica, anche a costo di rinviarne la definizione per un congruo periodo di tempo, al fine di fugare l'impressione che il C.S.M. intenda ratificare decisioni prese in altre sedi. Sarebbe difficilmente comprensibile la decisione, proposta dalla Commissione, di esprimere

l'avviso per il dott. BORSELLINO, scavalcando il più anziano dott. ALCAMO, la cui idoneità all'incarico in questione è stata comprovata anche dalla recente audizione.

Nel momento in cui il Consiglio deve assumere decisioni in ordine all'ufficio di procuratore della Repubblica, è necessario tener conto di specifiche capacità organizzative, che non possono essere desunte dagli atti, ma sulla base degli incarichi direttivi o semi-direttivi finora svolti dagli aspiranti. Non ci si può, comunque, lasciare influenzare dalla notorietà dei magistrati interessati, perchè ciò significherebbe incentivare il protagonismo dei giudici che, tra i suoi deleteri effetti, avrebbe anche il ritorno ad un deprecabile carrierismo, già alimentato dalle infelici sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato in materia di carriera dei magistrati.

Il dott. D'AMBROSIO conclude preannunciando il voto a favore del dott. ALCAMO, pur apprezzando molto le qualità professionali del dott. BORSELLINO.

Il dott. BORRE' ed il dott. MARCONI fanno ingresso in aula all'ore 11,40.

La dott.ssa PACIOTTI esprime perplessità sul metodo seguito dalla Commissione, che, procedendo ad una valutazione comparativa dei magistrati al di fuori delle fasce di anzianità, ha improvvisamente cambiato i criteri fin qui seguiti e, inoltre, ha finito in pratica per privilegiare i magistrati che godono di maggiore notorietà a livello nazionale.

Elementari criteri di buona amministrazione dovrebbero invece indurre all'applicazione delle regole vigenti, respingendo l'illusione, smentita dall'esperienza dei magistrati, di poter individuare sempre l'uomo giusto al posto giusto e attribuendo gli opportuni riconoscimenti ai magistrati "più

bravi", nel rispetto delle suddette regole. L'aspirante proposto dalla Commissione, in realtà, dovrebbe essere preferito se appartenesse alla stessa fascia di anzianità di coloro che lo precedono; nel caso di specie si pone, invece, il problema se nelle fasce superiori vi siano magistrati idonei all'incarico, al di là di qualsiasi paragone con i magistrati appartenenti alle fasce successive.

In particolare, si può condividere il giudizio di scarsa idoneità che la Commissione ha espresso sul dott. ALEO e sul dott. SCAFIDI, ma non sono emersi motivi sufficienti a escludere l'idoneità del dott. ALCAMO, che può vantare un parere favorevole del Consiglio Giudiziario ed ha dimostrato nel corso dell'audizione ottime doti professionali ed una buona conoscenza del fenomeno mafioso.

La dott.ssa PACIOTTI dichiara anche di non condividere le obiezioni concernenti la mancanza di esperienza nelle funzioni requirenti, poichè il dott. ALCAMO ha una lunga esperienza in campo penale e, in particolare, ha svolto a lungo attività di giudice istruttore; si dichiara, però, perplessa per il fatto che il Presidente del Tribunale di Marsala molto spesso abbia preferito assegnare processi di mafia al giudice anziano della sezione penale anzichè allo stesso dott. ALCAMO, che presiede tale sezione. Tale circostanza può far sospettare la mancanza in questo magistrato delle doti di temperamento indispensabili ad assumersi gravi responsabilità, atteso che spettava a lui, quale presidente della sezione penale e non al presidente del Tribunale, la formazione dei ruoli d'udienza.

In conclusione la dott.ssa PACIOTTI dichiara di non avere preferenze precostituite per alcun aspirante, ritenendo che debbano essere tutti valutati con rispetto e obbiettività,

senza peraltro immaginare che siano in gioco grandi principi che trascendano la pratica in oggetto.

Il dott. TATOZZI, al contrario, si dice convinto che, al di là della soluzione che sarà prescelta per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, il Consiglio sia chiamato anzitutto a risolvere serie questioni di principio, che avranno conseguenze rilevanti sulla sua futura attività. In tale luce appare tutta la gravità della proposta della Commissione, a prescindere dall'indicazione del dott. BORSELLINO, il cui valore come magistrato è fuori discussione ed è apprezzato da tutti i componenti del Consiglio.

A parte la singolare lunghezza del periodo di tempo già trascorso da quando l'ufficio di Procuratore della Repubblica si è reso vacante a Marsala, ciò che più inquieta è che la Commissione abbia deciso di disapplicare una circolare in vigore, dando così un pericoloso esempio di cosa possa significare atteggiarsi come organo di governo, al di fuori del rigoroso rispetto delle regole. In tal modo è stato violato il fondamentale principio di legalità dell'attività amministrativa, disattendendo più volte il criterio delle fasce di anzianità stabilito nella circolare, come dimostra lo scavalco del dott. SCAFIDI e poi del dott. ALCAMO (nessun dubbio, invece, sulla non particolare attitudine del dott. ALEO).

Inoltre il richiamo della Commissione alla direttiva del Comitato Antimafia ha portato a stravolgere il significato delle attitudini che, in base alla legge sull'Ordinamento Giudiziario, sono uno dei criteri cui riferirsi nel valutare l'idoneità di un magistrato: tali attitudini, infatti, non possono riferirsi a un tipo ben delimitato di indagini

giudiziarie, ma devono aver riferimento, in generale, all'intera attività che il magistrato dovrebbe svolgere nell'incarico cui aspira.

Il dott. TATOZZI prosegue nel suo intervento, rilevando un netto arretramento del comportamento del Consiglio Superiore rispetto a quelle esigenze di indipendenza del giudice che dovrebbero in ogni caso guidare la scelta delle persone che dovranno ricoprire gli uffici direttivi. Si rischia, così, di introdurre pericolose forme di gerarchia verticistica e di improntare le nomine al criterio della scelta di quei magistrati che rivestono, in qualche modo, un carattere emblematico nell'amministrazione della giustizia.

Il prof. TOSI, a questo punto, fa presente che la Commissione non ha mai parlato di "emblematicità" nella scelta del magistrato che dovrà ricoprire l'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala: si tratta, invece, di espressione che compare in un documento giudiziario valutato dalla Commissione, ma che non può considerarsi compreso o, peggio, assorbito, nella proposta formulata alla Assemblea.

Il dott. TATOZZI riconosce che, effettivamente, il riferimento al carattere "emblematico" del magistrato da scegliere compare nel parere reso dal Consiglio Giudiziario di Palermo: tuttavia, la Commissione si è richiamata a tale documento e sembra quasi che abbia voluto far proprio tale concetto, quasi che ne condividesse la valenza interpretativa.

In ogni caso, subire passivamente queste forme di arretramento rispetto alla cultura dell'indipendenza del giudice appare estremamente rischioso, in quanto non consente

al magistrato di esercitare le proprie funzioni nel modo più sereno e regolare: pertanto, i giudici avrebbero tutto da perdere e ben poco da sperare dal consolidamento di criteri di questo tipo.

In conclusione, dichiara che in sede di votazione si esprimerà in senso contrario alla proposta formulata dalla Commissione.

Prende, quindi, la parola il dott. SURACI, al quale sembra che siano attualmente messi in discussione principi fondamentali, ai quali ha sempre ispirato propria attività associativa.

Pareva che il comportamento del Consiglio Superiore dovesse rimanere ancorato a modelli di coerenza e linearità, mentre risulta evidente che si rischia di procedere in modo illogico e frammentario, come risulta dagli eloquenti esempi di Modena - con riferimento al quale è stata sacrificata completamente l'anzianità di servizio in favore di criteri che non avevano molta attinenza con l'incarico da ricoprire e di Palermo, dove viceversa è ritornato in auge il principio dell'anzianità, consentendo in tal modo al dott. PRINZIVALLI di prevalere su altri candidati, assai meritevoli, ma meno anziani di lui.

Ora, nel caso di Marsala sembra che l'anzianità venga di nuovo relegata in secondo piano, e non si comprende quali siano i reali motivi di questa nuova oscillazione nel modo di procedere del Consiglio Superiore; quasi che si procedesse secondo le logiche del tutto estranee a quelle che devono animare l'istituzione.

Sostiene poi che il criterio dell' "uomo giusto al posto giusto", cui molti Consiglieri si sono richiamati, non può essere considerato il modo migliore per affrontare il problema delle nomine ai posti di maggiore responsabilità, dal momento che gli uomini non sempre possono essere valutati in modo esauriente e che gli elementi per una eventuale valutazione sono sovente vaghi ed indeterminati, lasciando spazio a molteplici casi dubbi, per i quali scattano inevitabilmente momenti di discrezionalità assai rischiosi.

Fa il suo ingresso in aula, in questo momento, il dott. PRATIS (ore 12,20).

Per quanto concerne la Procura della Repubblica di Marsala, il problema deve essere impostato in modo rigoroso: non si tratta di scegliere chi è più bravo, ma, semplicemente, di affermare che un candidato è inidoneo e che, quindi, un altro meno anziano può essere designato all'incarico direttivo in quanto idoneo. Ma, in questo caso, non esiste alcun elemento per ritenere che tutti i candidati più anziani siano inidonei, per cui non si può che fare riferimento al criterio dell'anzianità di servizio, che tra l'altro possiede una indiscutibile valenza oggettiva e non si presta a facili discriminazioni.

E' comprensibile, al riguardo, la scarsa sensibilità che nutrono verso il criterio dell'anzianità i consiglieri non togati -i quali forse non conoscono a sufficienza i reali problemi psicologici dei magistrati in servizio- e gli appartenenti a Magistratura Democratica, che non hanno mai fatto mistero di non concordare sul riconoscimento della rilevanza

dell'anzianità: meraviglia, invece, l'atteggiamento manifestato nel caso di specie dai colleghi di Magistratura Indipendente, movimento di cui si ricordano le battaglie combattute per ribadire l'importanza dell'anzianità.

La questione è di estrema serietà ed involge il complesso delle aspirazioni dei magistrati, il cui senso di frustrazione, nel caso di scavalco da parte di un collega più giovane, non può certo essere passato sotto silenzio, specialmente se si trova in presenza di una delibera consiliare la quale, pur non rimproverandogli nulla ed anzi dandogli atto di aver svolto proficuamente il proprio mestiere di giudice, gli fa carico di non aver avuto nei momenti che contano il "ruggito giusto" per conquistarsi il posto a cui aspira.

Il dott. SURACI non sente di poter assumersi responsabilità di questo genere verso colleghi laboriosi e stimati e chiede che tutti i consiglieri sappiano rendersi conto della gravità delle conseguenze che potrebbero scaturire dall'eventuale adozione di certe decisioni. Al riguardo auspica che anche il PRESIDENTE ed i membri di diritto - che solitamente usano astenersi in casi di questo genere - esprimano liberamente il proprio parere, affinché nella sede consiliare tutti si assumano la responsabilità per una così acuta scelta di campo.

In ogni caso, l'attuale vicenda costituirà un utile stimolo per la meditazione e consentirà di verificare dove eventualmente si è sbagliato.

Interviene quindi nella discussione il prof. SMURAGLIA, il quale auspicando che vengano abbandonati alcuni toni polemici, ribadisce che le scelte e le opinioni che esprimerà costituiranno legittima manifestazione di un potere

di rappresentanza di tutti i cittadini, che la Costituzione assegna ai componenti laici del Consiglio Superiore.

Nel caso di Marsala la questione appare di grande importanza, in quanto si tratta di coprire un ufficio giudiziario assai rilevante, in una zona caratterizzata da terribili forme di criminalità organizzata: inoltre, il Procuratore della Repubblica, è atteso da compiti estremamente ardui e gravosi, dal momento che grava su di lui l'iniziativa dell'azione penale, e in definitiva, il dovere di azionare i complessi meccanismi delle procedure giurisdizionali in materia criminale.

Già in passato diversi consiglieri avevano ribadito, in occasione della nomina del dottor CAPONNETTO a giudice istruttore di Palermo, l'esigenza di procedere a valutazioni molto accurate delle candidature avanzate, senza fermarsi al solo profilo dell'anzianità di servizio, ma anzi accentuando l'importanza di altri criteri, come la professionalità, la preparazione specifica e l'eccellenza dei risultati raggiunti dall'aspirante. Del resto, il cittadino si aspetta proprio che il Consiglio Superiore scelga, per ricoprire un incarico molto delicato, non puramente e semplicemente il candidato più anziano, bensì l'aspirante che risulta più idoneo allo svolgimento delle funzioni cui aspira: certo, la ricerca da compiere è molto difficile, ma non è impossibile giungere alla designazione della persona giusta da collocare nel posto di responsabilità, specialmente se in sede consiliare si ha la chiara consapevolezza dell'importanza della valutazione da operare e dei criteri da utilizzare.

Del resto, le regole di comportamento sono state stabilite a suo tempo dalla circolare, anche se un organo costituzionale non ne avrebbe bisogno per espletare le sue funzioni: si è trattato di un gesto di cautela, mirante ad evitare qualsiasi inquinamento nella difficile operazione di scelta del candidato migliore, ed è evidente che esse vanno rispettate allorchè si procede alla nomina di un magistrato a un incarico direttivo. Ma esse non devono essere applicate senza alcuno spirito critico, trattandosi di criteri la cui utilizzazione costituisce l'evidente espressione di una interpretazione sistematica della circolare che li contiene: in altre parole, il Consiglio Superiore non è collocato in una gabbia di ferro, nè risulta privato di qualsiasi forma di libertà di valutazione, trattandosi piuttosto di norme che attribuiscono ai Consiglieri una sorta di discrezionalità vincolata, ma non impediscono di tenere conto, ad esempio, delle caratteristiche della zona in cui il candidato dovrà operare e delle attitudini specifiche. Comunque, quello che conta è il contesto della circolare: il rispetto delle regole va fatto "cum grano salis", in vista dell'obiettivo primario costituito dalla scelta dell'uomo giusto al posto giusto, scelta che, evidentemente, non può mai basarsi esclusivamente sul criterio dell'anzianità, ma anche sulla somma degli ulteriori criteri a cui la circolare stessa fa riferimento (attitudini specifiche, esercizio di funzioni analoghe, risultati eccezionali, ecc.).

Da questo ragionamento il prof. SEURAGLIA desume che il Consiglio non potrebbe ragionevolmente astenersi dal designare il dott. BORSELMINO unicamente perchè vi sono altri candidati più anziani di lui: in tal modo, infatti, si

comprometterebbe l'obiettivo di fondo dell'ordinamento vigente, e si lascerebbe cadere l'insegnamento desumibile dalla nomina del dott. CAPONNETTO, scelto per le sue specifiche attitudini nonostante avesse ben otto anni di servizio in meno rispetto al candidato più anziano.

Bisogna che nelle sue valutazioni il Consiglio Superiore tenga in costante considerazione le aspettative dei cittadini, che si attendono decisioni conseguenziali rispetto al fine che da parte consiliare ci si prefigge, e che, soprattutto, non avrebbero alcuna difficoltà ad accorgersi che, fra il dott. ALCAMO e il dott. BORSELLINO, la persona più idonea a ricoprire lo specifico incarico di Procuratore della Repubblica di Marsala è indubbiamente quest'ultimo, anche se questa valutazione non può, nè deve intendersi come un giudizio negativo nei confronti del dott. ALCAMO, che è magistrato sicuramente apprezzabile per le sue qualità.

In conclusione, afferma quindi che la sua scelta cadrà sul candidato proposto dalla Commissione, senza tema di violare alcuna regola, ed anzi con la chiara consapevolezza che una decisione del genere resterebbe nello spirito della circolare e degli orientamenti generali del Consiglio e contribuirebbe al rafforzamento degli uffici giudiziari di Marsala.

L'avv. PENNACCHINI rileva che l'ampiezza del dibattito relativo alla nomina del procuratore della Repubblica di Marsala è stato soprattutto determinato dal fatto che si è messa in discussione la questione delle fasce, da taluno considerate quasi come un feticcio da adorare e da altri, invece, come un criterio da disattendere.

E' stata anche fatta una comparazione circa la forza cogente della circolare e della direttiva del Comitato antimafia, ma su questa strada egli non intende avventurarsi, dal momento che tali disposizioni appaiono tra loro più conflittuali, che complementari.

Aggiunge che, nel quadro di considerazioni di carattere generale, non si può certo trascurare lo stato di avvilimento che investe il magistrato, il quale si vede scavalcato da altro aspirante, in quanto lo scavalco rischia di essere interpretato come una incapacità e ciò è tanto più grave in un sistema nel quale non vi è selettività nella progressione di carriera e, quindi, le attese dei magistrati si rivolgono essenzialmente alla attribuzione degli uffici di maggiore importanza; in questo contesto, ogni esclusione viene fatalmente considerata come frutto di favoritismi o di baratti, con il pericolo di screditare l'immagine esterna del Consiglio Superiore. Proprio per ovviare a questi rischi è stato introdotto il criterio delle fasce, che però va applicato con assoluta coerenza; infatti una rigida applicazione di tale criterio implica una dichiarazione di inidoneità degli aspiranti della prima fascia prima di passare alle fasce successive.

Nel caso di specie i candidati della prima fascia sono stati considerati uno inidoneo e l'altro appena sufficiente; si è passati, così, ai candidati della fascia successiva e quindi a quelli della terza fascia, nel cui ambito si è ritenuto che vi sia il candidato più idoneo, soprattutto in relazione al posto da ricoprire, vale a dire il dott. BORSELLINO.

Nel merito l'avv. PENNACCHINI dichiara di condividere pienamente le considerazioni dell'avv. SMURAGLIA, soprattutto il riferimento alle particolari responsabilità dei componenti del C.S.M. nei confronti dei cittadini.

Alle ore 12,55 partecipa ai lavori il dott. Giuseppe TAMBURRINO .

Il dott. CARITI si sofferma anzitutto sulla questione delle fasce, premettendo di volerla affrontare non tanto sul terreno dell'esercizio della discrezionalità da parte del Consiglio, quanto sotto il profilo della legittimità, non potendosi trascurare le argomentazioni addotte in proposito dal T.A.R. del Lazio e dal Tribunale Amministrativo Siciliano nonchè, seppure indirettamente, da una sentenza del Consiglio di Stato.

Si deve dire allora che il criterio delle fasce costituisce una palese violazione della legge, in quanto non consente a tutti gli aspiranti di poter concorrere al conferimento di un ufficio direttivo ed inoltre fa venir meno la valutazione comparativa dei tre elementi previsti dalla legge e dalla circolare (attitudini, merito ed anzianità), di guisa che, essendo preclusa ogni valutazione dei candidati delle fasce successive alla prima, diventa determinante la sola anzianità di costoro.

Afferma, quindi, che la chiave di lettura della circolare deve essere quella di un riferimento alla "inidoneità relativa", intesa cioè come inadeguatezza di un magistrato rispetto ad un determinato ufficio; a sua volta la risoluzione del Comitato antimafia approvato all'unanimità

dal Consiglio, che può tra l'altro considerarsi una fonte norma tiva di pari valore, si riferisce alla professionalità specifica; ciò significa che, nelle sedi particolarmente impegnate nei processi contro la mafia, deve far premio soprattutto la specifica esperienza acquisita in questo campo da un magistrato. Alla luce di tale impostazione la Commissione, anche sulla base delle audizioni, ha tratto la convinzione che i dottori SCAFIDI ed ALCAMO non fossero adeguati alle esigenze peculiari dell'ufficio da ricoprire pur essendo sicuramente il dott. ALCAMO e forse anche il dott. SCAFIDI idonei ad un qualsiasi altro normale ufficio direttivo, e che invece questa specifica idoneità si riscontrasse nel dott. BORSELLINO.

In conclusione il dott. CARITI osserva che, anche tenuto conto della normativa vigente integrata con la normativa vigente, non si può affermare che nel caso di specie le regole del gioco vengano violate.

Il dott. MARCONI osserva anzitutto che, nonostante ogni sforzo, non riesce ad essere persuaso dalle considerazioni del prof. SMURAGLIA, riprese poi dall'avv. PENNACCHINI; a quest'ultimo fa rilevare che per quanto lo riguarda non è stato contrario a valutare anche la posizione del dott. SCAFIDI, proprio per coerenza con quel criterio delle fasce che il Consiglio ha voluto adottare per autolimitare la sua discrezionalità nel conferimento degli uffici direttivi. Non si può richiamare ciò che si attende l'uomo della strada, come ha fatto il prof. SMURAGLIA, ma è necessario rispettare coerentemente le regole del gioco, nella consapevolezza che l'amministrazione della giustizia debba avvenire, oltre che sulla base del prin cipio di professionalità, anche secondo valutazioni ispirate a

serenità e razionalità. Non sono mancati precedenti pericoli colossissimi (come ad esempio i casi GAGLIARDI e VIGNA) che confermano proprio l'esigenza di una misura, anche dolorosa, com'è appunto quella delle fasce che invece il prof. SMURAGLIA, nel suo intervento, sembra aver del tutto abolito.

E' doveroso ricordare che questo criterio è scaturito anche dal lungo e appassionato dibattito culturale in seno all'Associazione Nazionale Magistrati intorno ai valori dell'autonomia e dell'indipendenza del magistrato contro ogni apparentamento con questo o quel centro di potere.

A suo giudizio il sistema delle fasce va mantenuto e con esso, nel caso di specie, bisogna essere coerenti, per non introdurre un altro gravissimo precedente, che riporterebbe il Consiglio Superiore ad anni bui, che si sperava non dovessero più tornare.

Il dott. BORRE', nel richiamarsi all'intervento della dott.ssa PACIOTTI, dichiara di condividere le sue perplessità circa la motivazione della proposta, essendo chiaro che procedere ad una valutazione comparativa tra candidati appartenenti a diverse fasce di anzianità vuol dire disapplicare tale criterio. Con riferimento alla esigenza, prospettata in precedenti interventi, di garantire la trasparenza delle deliberazioni del Consiglio, osserva che la trasparenza si alimenta soprattutto con l'osservanza delle procedure.

E' invece necessario, prosegue il dott. BORRE',

adoperare maggiore severità nel valutare l'idoneità dei magistrati aspiranti quando si tratta di zone inguinate dalla mafia, per le quali è richiesta una professionalità specifica in chi è chiamato a ricoprire delicati uffici giudiziari: ove tale idoneità mancasse, si potrebbero prendere in considerazione le aspirazioni dei magistrati appartenenti alle fasce successive.

Come la dott.ssa PACIOTTI ha già sostenuto, potrebbero forse ravvisarsi spunti di inidoneità nel modo eccessivamente timido in cui il dott. ALCAMO gestisce la sezione penale del Tribunale di Marsala da lui presieduta, subendo troppo passivamente la distribuzione degli affari penali da parte del Presidente capo, come se egli fosse soltanto un giudice anziano; risulterebbe infatti che il Pubblico Ministero, in alcuni processi di mafia, ha protestato per il fatto che nel collegio giudicante era stato inserito un vice pretore onorario, stante l'esclusione del Presidente della Sezione.

Se tali elementi risulteranno confermati, conclude il dott. BORRE', si potrebbe anche concordare di esprimere l'avviso per il dott. BORSELLINO, ma con una motivazione che, a differenza di quella formulata dalla Commissione, si collochi nell'ambito delle regole vigenti.

Il dott. CASELLI ritiene che le scelte del Consiglio non debbano premiare nè il deprecabile protagonismo di alcuni magistrati nè il disimpegno di chi preferisce rifuggire dalle più delicate responsabilità giudiziarie, per evitare inciampi nella carriera. Occorre invece tenere in giusta considerazione l'attività svolta da quei magistrati, come il dott. BORSELLINO,

che si trovano loro malgrado a ricoprire un ruolo di protagonisti senza protagonismi, assumendo con ineccepibile professionalità un ruolo di primo piano in processi di grande rilievo.

Lasciando dunque impregiudicato il problema delle fasce di anzianità, nel caso di specie si tratta di verificare se il dott. ALCAMO abbia o meno la particolare idoneità richiesta per ricoprire l'ufficio di Procuratore della Repubblica in una zona tristemente nota per la criminalità mafiosa: ove i rilievi formulati dal dott. BORRE' trovassero conferma, si dovrebbe concludere per la sua inidoneità e sarebbe dunque possibile esprimere l'avviso per il dott. BORSELLINO.

L'avv. LAPENTA, premesso che la sua breve esperienza nel Consiglio - e in particolare nella Prima Commissione Referente - gli ha insegnato a vedere nel magistrato in primo luogo un uomo, con i suoi problemi personali e la sua dignità da rispettare, prospetta l'esigenza che ciascun componente si assuma personalmente la responsabilità di ogni decisione, al di fuori di qualsiasi schieramento, che non sia puramente ideale, tenendo conto che le scelte del C.S.M. sono guardate con particolare attenzione dall'opinione pubblica.

In base a tali principi, che ha sempre cercato di osservare, anche in casi che hanno recentemente diviso il Consiglio, l'avv. LAPENTA dichiara che voterà contro la proposta della Commissione, allo stato degli atti, pur ritenendo il dott. BORSELLINO, che ha conosciuto quando presiedeva la Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, un magistrato eccellente e coraggioso. Tale orientamento potrebbe essere

modificato solo se il supplemento di istruttoria richiesto dal dott. BORRE' consentisse di dimostrare, riguardo al dott. ALCAMO, una inidoneità che attualmente non è suffragata da alcun riscontro concreto.

Il dott. TAMBURRINO ricorda di aver partecipato alla discussione sul criterio delle fasce di anzianità e sui particolari criteri per le nomine agli uffici giudiziari nelle zone della mafia e fa presente di aver sempre sostenuto che l'applicazione del criterio delle fasce non debba essere rigida e che l'idoneità dei magistrati debba essere intesa in senso specifico, in relazione all'incarico da ricoprire. In coerenza con tali principi ritiene che, ove si dimostrasse l'inidoneità del dott. ALCAMO per gli elementi ipotizzati dal dott. BORRE', si potrebbe procedere ad esprimere l'avviso per candidati più idonei, anche se appartenenti alle fasce successive. Sarebbe comunque inopportuno, conclude il dott. TAMBURRINO, procedere ad una decisione affrettata, senza i necessari approfondimenti.

Prende la parola per dichiarazione di voto il dott. CALOGERO, il quale ritiene che la filosofia dell' "uomo giusto al posto giusto", alla quale molti intervenuti paiono ispirarsi, appare suggestiva e conforme ai vigenti principi giuridici, anche se, in assoluto, risulta molto spesso pericolosa e, talvolta, antidemocratica. Del resto, il rispetto delle regole costituisce uno dei fondamenti su cui si basa la convivenza democratica ed è opportuno che il Consiglio Superiore attribuisca la dovuta importanza alla necessità di osservare i criteri previsti dalla circolare:

una scelta giusta è sicuramente auspicabile, ma bisogna che si tratti di una scelta conforme alle regole del gioco.

Richiamarsi all'opinione dell'uomo della strada non sempre è appagante, dato che molto spesso il ragionamento giuridico comporta valutazioni che non possono essere agevolmente comprese dal comune cittadino, il quale la pensa in modo radicalmente diverso unicamente sulla base di elementi apparenti, che nulla hanno a che vedere con la giustezza dell'operato consiliare.

In definitiva, non si può disconoscere l'attuale rilevanza del criterio dell'anzianità di servizio, del quale va ribadita l'utilità ai fini della decisione circa la nomina del Procuratore della Repubblica di Marsala.

Sottolinea, inoltre, come dalla motivazione attinente alla proposta della Commissione si desumano elementi che inducono a perplessità circa la giustezza della soluzione: si parla, infatti, a proposito del dott. ALCAMO, di idoneità limitata o relativa, sulla base dell'affermazione secondo la quale egli avrebbe partecipato in misura molto ridotta a processi per fatti di mafia, senza che, nel contempo, gli si muovano specifici addebiti per il modo con il quale ha svolto il suo lavoro.

In altre parole, allo stato degli atti non sussiste alcun elemento che giustifichi lo scavalcamento del dott. ALCAMO da parte del dott. BORSELLINO.

Prende, quindi, la parola il dott. PAPA che, nel richiamarsi allo spirito degli interventi dell'avv. LAPENTA e del dott. TAMBURRINO, fa presente che la sua posizione non

è affatto critica nei confronti del dott. BORSELLINO, magistrato verso il quale egli nutre una grande stima per i servizi resi al paese ed alla convivenza democratica: verrà sicuramente il momento nel quale questo giudice tanto coraggioso riceverà il dovuto riconoscimento per i suoi meriti, anche se adesso ciò sembra ancora prematuro, in quanto attribuirgli l'ufficio cui aspira significa calpestare la dignità e la professionalità di altri candidati più anziani.

La vicenda della Procura della Repubblica di Marsala, peraltro, presenta risvolti non del tutto chiari e va riguardata sotto quattro profili: procedimentale, normativo, di merito e di contorno. Sotto tale ultimo profilo va ricordato il gran numero di revoche intervenute, in determinati momenti e talvolta per canali non ufficiali, nelle vicende commesse relative alla copertura del posto di Procuratore della Repubblica di Caltanissetta ed a quello di Presidente di Sezione del Tribunale di Palermo.

Sotto il profilo procedimentale va rilevato che l'origine della vicenda nasce dal dichiarato proposito di creare i presupposti per la nomina del dott. BORSELLINO alla Procura di Marsala, nonostante la pacifica constatazione della presenza di altre candidature ritenute insuperabili per lo stesso ufficio direttivo. La prima, e la più autorevole di tali candidature, era quella del dott. PRINZIVALLI: a tale ostacolo si è sopperito attraverso il dirottamento del candidato ad una presidenza di sezione del Tribunale di Palermo, mediante una delibera della

Commissione uffici direttivi con la quale, violando la normativa vigente, si è consentito al dott. PRINZIVALLI di indicare una preferenza diversa da quella correttamente deducibile dalla domanda e che doveva ritenersi espressa per il posto di Consigliere Pretore a Palermo. La seconda candidatura insuperabile era, e resta, quella del dott. ALCAMO, mentre gli altri due candidati che precedono il dott. BORSELLINO potrebbero essere esclusi, in quanto nei loro confronti sussiste un parere negativo del Consiglio giudiziario di Palermo.

Risulta che l'audizione del dott. ALCAMO non venne disposta subito, ma solo successivamente, allorchè furono prospettate da un membro della Commissione ipotesi di fatti assai gravi e comportamenti che lo facevano apparire inidoneo e se ne dovette necessariamente controllare la veridicità: la Commissione in un primo momento decise di procedere ad una serie di controlli mediante certificazioni da chiedersi alla cancelleria ed informazioni da chiedersi al Presidente del Tribunale. Dopo lunghissima discussione la Commissione revocò tale delibera e decise di procedere all'audizione del candidato, che poi venne estesa anche al dott. SCAFIDI e al dott. ALEO, proprio su sua richiesta, avendo rilevato che i pareri del Consiglio giudiziario apparivano poco motivati. Non si parlò, invece, del dott. BORSELLINO, magistrato fuori fascia e, per giunta, preceduto da alcuni aspiranti che non apparivano inidonei.

Conclusivamente, quindi, l'"iter" procedimentale risulta inficiato da due gravi violazioni: l'interpello al dott. PRINZIVALLI e la mancanza di una relazione riguardante

il dott. BORSELLINO, in ordine al quale non fu svolto alcun accertamento.

Sul piano normativo, occorre sottolineare come la vigente circolare preveda quale criterio fondamentale di valutazione quello delle fasce di anzianità, che possono essere via via superate solo se il Consiglio ritenga inidoneo l'aspirante più anziano: se queste sono le norme, vanno scrupolosamente rispettate, così come lo sono state in tutti i casi precedenti, fra cui quello, esaminato ieri, concernente l'ufficio di procuratore della Repubblica di Livorno, nel quale si è potuto constatare che nessuno ha parlato dei candidati meno anziani del magistrato prescelto, pur risultando agli atti la candidatura del Procuratore della Repubblica di Massa, magistrato eccellente e persona che sarebbe risultata sicuramente idonea all'ufficio direttivo al quale aspirava per specifiche doti di professionalità, che avrebbero dovuto farlo preferire al concorrente indicato dalla Commissione.

Ritiene che la proposta della Commissione non possa essere accolta, non potendosi adottare in due casi analoghi due procedure assolutamente diverse e non potendosi calpestare la professionalità di un magistrato più anziano solo per soddisfare le aspirazioni, legittime ma intempestive, di un magistrato più giovane, ancorchè bravissimo.

Le argomentazioni addotte al riguardo dal prof. SMURAGLIA appaiono suggestive, ma niente affatto probanti, dal momento che indurrebbero a ritenere che l'opinione dell'uomo della strada, che secondo il prof. SMURAGLIA accorderebbe la preferenza al dott. BORSELLINO, deve essere sempre

privilegiata, mentre è evidente che il cittadino comune si accorge - il che è perfettamente comprensibile - solo dei magistrati più in vista, che non sempre sono in possesso di sufficiente anzianità per accedere agli uffici direttivi (cita, a titolo di esempio, i casi dei pretori AMENDOLA ed ALMERIGHI, saliti agli onori della cronaca per meritorie iniziative giudiziarie, i quali in considerazione della non rilevante anzianità hanno continuato a svolgere le loro funzioni senza accedere ad alcun ufficio direttivo).

Nel caso del dott. BORSELLINO, inoltre, la sua nomina comporterebbe il pericolo di un indebolimento dell'ufficio istruzione di Palermo ed in genere del c.d. "pull antimafia" (se si considera che il dott. GERACI è stato nominato al C.S.M., il dott. CAPONNETTO aspira a rientrare a Firenze, il dott. GUARNOTTA ha presentato domanda per Caltanissetta ed altri ancora sembrano avere aspirazioni per altri posti) e ciò rischierebbe di provocare la protesta dei cittadini (se si volessero adottare i parametri di riferimento utilizzati dal prof. SMURAGLIA), i quali potrebbero rimproverare al C.S.M. di avere indebolito la lotta alla mafia nella città di Palermo.

Sul piano del merito, -continua il dott. PAPA- il dott. ALCAMO appare perfettamente idoneo a coprire il posto di Procuratore della Repubblica di Marsala; i dubbi avanzati in proposito non hanno fondamento, compresi quelli adottati dalla dott.ssa PACIOTTI e dal dott. BORRE', che nei loro interventi si sono mossi nell'ambito di una logica conforme alle vigenti regole delle fasce biennali. Non può certo essere mosso ad ALCAMO il rimprovero -come fa BORRE'- di aver svolto più la funzione

di giudice anziano che quella di presidente di sezione, essendosi attenuto alle istruzioni ed alla assegnazione dei processi da parte del Presidente del Tribunale ed avendo costantemente svolto un'attività diligente ed operosa, come risulta dalla documentazione in possesso del Consiglio (di parte della quale dà lettura). In particolare sottolinea che il dott. ALCAMO non si limita a presiedere la sezione penale, ma presiede anche quella civile e la sezione agraria e scrive le sentenze in tali materie. Risulta, inoltre, "per tabulas" che il dott. ALCAMO presiede la metà circa delle udienze penali, mentre la restante metà è presieduta dal presidente del Tribunale e dal giudice anziano. Sottolinea il notevole impegno manifestato nella lotta contro i fenomeni delinquenziali connessi alla criminalità mafiosa, iniziata come giudice istruttore nel 1966 con una sentenza di oltre mille pagine citata negli atti della Commissione antimafia, senza mai nascondersi davanti alla mafia, ma anzi dimostrando un coraggio non comune ed esprimendo le sue opinioni in conferenze, dibattiti televisivi ed anche in due libri, che non ha voluto produrre, perchè chiede di essere giudicato per la sua opera di magistrato, ritenendo di avere scritto tale opere come privato cittadino. In ciò, del resto, il suo comportamento è stato più coerente di altri colleghi, che hanno prodotto lavori di diritto fallimentare per concorrere all'assegnazione di un posto di Pretore Dirigente.

Il dott. PAPA da lettura, in particolare, di una lettera del presidente del tribunale, nella quale oltre ad elogi per le capacità professionali, viene segnalato che il dott. ALCAMO non si è mai assentato dalle udienze per nessun motivo.

Dopo aver rilevato che sono cadute le insinuazioni avanzate in sede di Commissione, rileva che l'affermazione secondo la quale il dott. ALCAMO avrebbe avuto scarse occasioni di prendere parte a processi contro la mafia è destituita di ogni fondamento, dovendosi invece constatare che dai documenti prodotti in sede di audizione risulta che ha maturato convenienti esperienze anche in questo settore, celebrando processi per associazione a delinquere di stampo mafioso - il secondo a Marsala, dopo quello tanto spropositatamente enfatizzato da alcuni oratori, per il caso ZICCHITELLA, certamente meno importante, in quanto conclusosi con l'assoluzione degli imputati (poi confermata in appello) a fronte della condanna pronunciata dal collegio presieduto dal dott. ALCAMO - e dimostrando particolare impegno nella conduzione di numerosi processi per associazione a delinquere, sequestro di persona, estorsione, rapina, violenza privata, delitti contro la pubblica amministrazione ecc., reati sicuramente non meno importanti e complessi di quello di cui all'art. 416 bis del Codice Penale, per le inevitabili implicazioni mafiose che quasi sempre rivestono. Segnala, inoltre, che la Commissione ha ommesso di considerare nei confronti del dott. ALCAMO l'esercizio delle funzioni semi direttive dal 1981 (di fatto dal 1969) e i periodi di reggenza del Tribunale (durante le vacanze del titolare) e, di contro, nei confronti del dott. BORSELLINO la totale mancanza di simili funzioni.

In conclusione, sarebbe del tutto contraddittorio che venisse dichiarato inidoneo all'ufficio di Procuratore

della Repubblica di Marsala un magistrato che attualmente dimostra piena idoneità a giudicare proprio quei reati per i quali l'iniziativa ad agire spetterebbe al Procuratore della Repubblica.

Il dott. PAPA si dichiara contrario alla proposta della Commissione, il cui rigetto imporrebbe di verificare se effettivamente il dott. SCAFIDI è veramente inidoneo alle funzioni cui aspira: al dott. PAPA tale affermazione non sembra, allo stato, da condividersi, trattandosi di magistrato che svolge compiti benemeriti nel campo della lotta all'abusivismo edilizio e che in passato ha svolto degnamente le funzioni di Procuratore della Repubblica di Enna, zona anche questa pervasa dal fenomeno mafioso.

Resta solo da valutare convenientemente l'affermazione del Consiglio giudiziario di Palermo secondo il quale tale ultimo magistrato non godrebbe del necessario prestigio, affermazione che in verità non appare suffragata da alcuna motivazione e si pone in stridente contrasto con i lusinghieri pareri espressi dallo stesso Consiglio giudiziario in occasione delle variè tappe della progressione nelle funzioni del dott. SCAFIDI.

Interviene a questo punto il dott. GERACI, il quale protesta vivamente contro le affermazioni di quanti hanno parlato di logica privatistica a proposito della decisione della Commissione di proporre la candidatura del dott. BORSELLINO.

Il prof. TOSI, replicando nella sua qualità di relatore, ribadisce che il suo atteggiamento nei confronti di questa pratica è stato certamente improntato a necessitata doverosa umiltà ma questa non può essere confusa con l'ipocrisia; ritiene perciò di dover respingere i rilievi che sono stati formulati dal dott. TATOZZI cui tiene a confermare tutta la sua personale cordialità circa una presunta violazione del principio di legalità, rilievo tanto più infondato se fosse rivolto a chi si è sempre battuto contro le usurpazioni compiute dal potere politico ed anche dal potere giudiziario. Ritiene altresì di non meritare l'accusa singolare di "antidemocraticità" rivolta dal dott. CALOGERO.

Il punto centrale intorno al quale si è svolta la discussione è quello relativo alla violazione o meno della normativa riguardante le fasce; egli è convinto che la Commissione abbia applicato tale criterio, doverosamente contemperandolo (secondo ovvi criteri non ignoti agli operatori del diritto) con la direttiva antimafia la quale, a suo giudizio, ha pari forza precettiva per il Consiglio, trattandosi di direttiva della stessa fonte, sopraggiunta per ultima nel tempo e dunque validamente integrativa della prima.

Nel ricordare quindi che i candidati appartenevano a fasce di anzianità diverse, fa presente che era per questo fatale il superamento delle fasce; tenuto conto poi delle risultanze delle audizioni egli ha personalmente tratto impressione di una inidoneità funzionale del dott. SCAFIDI e quasi di una inidoneità assoluta del dott. ALEO; si è passati poi al dott. ALCAMO, appartenente alla fascia successiva, del quale egli ha già messo in luce, nella sua relazione, le ottime

doti di eccellente magistrato e (il che non guasta ma non è frequentissimo) di gentiluomo. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che per il dott. ALCAMO non sussistessero quelle specifiche capacità attitudinali necessarie per il posto da ricoprire, attitudini che invece la Commissione ha ritenuto di riscontrare in modo spiccato nel dott. BORSELLINO. Questa valutazione relativa al dott. ALCAMO è emersa sia dai dati documentali relativi alla sua carriera sia dalla audizione, quanto egli con esemplare franchezza ha messo in evidenza spiegandone la ragione di non aver sollecitato l'assegnazione di processi di mafia, rimettendosi "doverosamente" alle decisioni del Presidente del Tribunale.

La Commissione ha dunque correttamente operato alla luce del sistema normativo vigente, vale a dire della Costituzione, della legge sull'ordinamento giudiziario, della circolare e della direttiva antimafia; da un punto di vista correttamente giuridico non può dunque dirsi, come ha eccepito la dott.ssa PACIOTTI, che vi sia stata una violazione delle regole. C'è infine da aggiungere che, rispetto al precedente Consiglio vi è stato semmai un notevole miglioramento dal momento che è stata predisposta una specifica motivazione per la proposta della Commissione, cosa questa che molto spesso non si è verificata in passato.

Intervenendo per dichiarazione di voto, l'avv. FERRI premette che, essendosi prefisso in linea generale di attenersi alle proposte portate al plenum dalle Commissioni, egli era inizialmente orientato in senso favorevole alla proposta riguardante il dott. BORSELLINO, definito come un giudice di eccellenti qualità. Qualche perplessità gli è

insorta nel corso del dibattito, a conclusione del quale ritiene però di dover confermare il suo convincimento iniziale; nella sostanza è emerso che, se non vi fosse l'elemento ostativo delle fasce, il dott. BORSELLINO sarebbe il candidato migliore; è stato però rilevato che la circolare va interpretata alla luce della direttiva del Comitato antimafia, secondo la quale, nelle zone particolarmente esposte al fenomeno mafioso, devono prevalere, nella scelta per gli uffici direttivi, criteri di particolare rigore; di conseguenza il dott. ALCAMO, che potrebbe essere senz'altro idoneo a ricoprire l'ufficio di Procuratore della Repubblica in una sede, per così dire, più tranquilla, può non esserlo a Marsala, sede questa per la quale il dott. BORSELLINO presenta più spiccate attitudini; basti pensare al fatto emerso dalla discussione, che il dott. ALCAMO pur Presidente di Sezione, si rimetteva alle decisioni del capo dell'ufficio quanto all'assegnazione dei processi; ciò dimostra che probabilmente non ha il carattere più adeguato a fare il capo di un ufficio, quale quello del P.M., mentre può essere un eccellente Presidente di un collegio giudicante.

In definitiva l'avv. FERRI dichiara che voterà a favore della proposta della Commissione, nella convinzione che si compie in questo modo una scelta giusta e non invece, come pure è stato sostenuto, per corrispondere a determinate attese dei cittadini, impostazione che ritiene estremamente pericolosa.

L'avv. CONTRI, pur ritenendo che il dott. BORSELLINO sia un magistrato di grande valore e con specifiche attitudini dichiara che le argomentazioni addotte in favore della proposta della Commissione non l'hanno convinto che le regole in vigore siano state abolite.

Dichiara, pertanto di non potere allo stato, per il rispetto che sente di doversi prestare a tutte le "vecchie" regole (in tema di fasce, come di Vice Pretore Onorario), approvare la proposta della Commissione.

Non essendo oggi modificati i criteri che - a fin di bene - il Consiglio si è dato, votando diversamente da quanto annunziato voterebbe sovvertendo le regole.

Dichiara, perciò, di votare contro la proposta della Commissione.

Il prof. BRUTTI sottolinea la responsabilità della scelta che il Consiglio è chiamato a compiere nonchè l'esigenza che essa avvenga in un clima di sereno confronto, ricercando ogni possibile occasione di convergenza ideale sui criteri da applicare a questo caso concreto. Vi è infatti la necessità di un ampio consenso sul metodo e sul merito delle valutazioni che il Consiglio si accinge a formulare.

Il criterio delle fasce biennali di anzianità, introdotto negli anni passati è un mezzo per rendere più trasparente il procedimento di comparazione tra diversi aspiranti. Ciò significa possibilità di controllo dall'esterno: qui entra in gioco il giudizio dei cittadini, al quale debbono essere particolarmente sensibili i membri laici.

Ma il criterio dell'anzianità, per sè certamente apprezzabile, non può fondare un automatismo delle scelte. Esso deve bilanciarsi con altri elementi di valutazione e

in particolare con la sussistenza di specifiche attitudini rispetto al posto da ricoprire.

La discussione fin qui svoltasi ha evidenziato che il dott. ALCAMO, magistrato meritevole di apprezzamento, ha maturato una esperienza di processi di mafia minore rispetto a quella del dott. BORSELLINO, che ha invece una più spiccata attitudine in questo campo. Ciò deve pesare per la nomina all'ufficio di cui si discute, in un'area geografica nella quale è assai forte il potere mafioso.

In conclusione, il prof. BRUTTI preannuncia il suo voto favorevole alla proposta della Commissione.

Il dott. Geraci, nel dichiarare che il gruppo di Magistratura Indipendente voterà a favore della proposta della Commissione, sottolinea l'importanza della scelta che il C.S.M. si appresta a compiere, poichè si tratterà di un segnale della volontà di lottare a fondo contro la mafia. In conclusione auspica che se sarà espresso l'avviso per il dott. BORSELLINO, tale deliberazione sia assunta da un'ampia maggioranza.

Il prof. ZICCONI dichiara che voterà a favore della proposta della Commissione con grande imbarazzo, per il modo in cui è stato condotto l'esame della pratica, sovrapponendosi la questione metodologica del rispetto delle fasce di anzianità alla decisione nel merito. Peraltro, il ricorso a un giudizio di inidoneità degli aspiranti appartenenti alla fascia superiore è un mero espediente, che nasconde il ricorso inevitabile a una valutazione comparativa, qualora si voglia derogare da una rigida osservanza dei criteri delle fasce. Tale valutazione, a suo avviso, è del tutto legittima ed è auspicabile che sia praticata anche in avvenire, ogni qualvolta dovrà essere ricoperto un importante ufficio direttivo.

Il dott. ABBATE dichiara, invece, che voterà contro la proposta della Commissione, sottolineando in particolare l'im-

pressione assai negativa che ha riportato dal modo col quale sono state condotte le audizioni dei magistrati aspiranti, che non potevano figurare in qualità di incolpati, ma avrebbero dovuto unicamente esporre il modo in cui amministrano la giustizia.

Il dott. ABBATE chiede poi anche a nome degli altri componenti di Unità per la Costituzione la votazione per appello nominale e la pubblicazione integrale del verbale della seduta.

Il dott. CASELLI dichiara che voterà a favore della proposta della Commissione, poichè i rilievi formulati a riguardo del dott. ALCAMO non sono stati superati da argomentazioni contrarie e, comunque, in una situazione non ben definita (fermo restando il possesso da parte del dott. ALCAMO di rilevanti qualità professionali) resta tuttavia l'ipotesi che questo magistrato, apparendo ancorato ad una visione del proprio ruolo non caratterizzato da spiccato spirito d'iniziativa, possa rivelarsi non particolarmente idoneo al ruolo di Procuratore della Repubblica di Marsala.

Il dott. BORRE' dichiara che si asterrà, pur apprezzando molto le qualità professionali del dott. BORSELLINO, poichè dal dibattito non sono emerse informazioni sufficienti a ritenere l'inidoneità di tutti i magistrati più anziani. Per quanto riguarda i rilievi da lui formulati circa l'operato della Commissione, precisa che non intendeva ipotizzare alcuna patente violazione della normativa vigente, ma semplicemente rilevare una inadeguatezza di motivazione, per cui non è stata approfondita l'idoneità dei magistrati più anziani prima di prendere in considerazione quelli appartenenti alle fasce inferiori.

Il PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale.

Votano a favore della proposta della Commissione il dott. AGNOLI, il prof. BRUTTI, il dott. CARITI, il dott. CASELLI, il dott. DI PERSIA, l'avv. FERRI, il dott. GERACI, l'avv. GOMEZ d'AYALA, il dott. MADDALENA, il dott. MOROZZO DELLA ROCCA, l'avv. PENNACCHINI, il dott. PRATIS, il dott. RACHELI, il prof. SMURAGLIA, il dott. TAMBURRINO, il prof. TOSI e il prof. ZICCONI.

Votano in senso contrario il dott. ABBATE, il dott. BUONAJUTO, il dott. CALOGERO, l'avv. CONTRI, il dott. D'AMBROSIO, l'avv. LAPENTA, il dott. LOMBARDI, il dott. MARCONI, il dott. PAPA, il dott. SURACI e il dott. TATOZZI.

Si astengono il dott. BORRE', il dott. LETIZIA, il prof. MIRABELLI e la dott.ssa PACIOTTI.

Il Consiglio, con 17 voti favorevoli, 11 contrari e 4 astensioni, esprime l'avviso per il conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala a favore del dott. Paolo BORSELLINO, giudice del Tribunale di Palermo.

La seduta è tolta alle ore 15.

Del che il presente verbale, fatto sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE
Carrolli

I SEGRETARI

Mignone

Pietro Mignone
Franco Mignone

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

Giuseppe Mignone